

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Progetto di raccomandazione del Consiglio in cui si definiscono criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale

(91/C 163/03)

COM(91) 161 def.

(Presentata dalla Commissione il 13 maggio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il progetto di raccomandazione sottoposto dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per il rafforzamento della coesione sociale della Comunità occorre favorire la solidarietà nei confronti delle persone più svantaggiate e vulnerabili;

considerando che nell'ultimo decennio si sono potenziati e diversificati i processi di emarginazione sociale ed i rischi di caduta in condizioni di precarietà, soprattutto a seguito dell'evoluzione combinata, da un lato, del mercato del lavoro, con particolare riguardo all'aumento della disoccupazione protratta e, dall'altro, delle strutture familiari, con particolare riguardo al moltiplicarsi delle situazioni d'isolamento;

considerando che alla politica generale di sviluppo, la quale può contribuire a frenare le evoluzioni strutturali indicate, occorre abbinare politiche di integrazione specifiche, sistematiche e coerenti;

considerando che è pertanto opportuno perseverare negli sforzi e consolidare i progressi finora acquisiti con la politica sociale e adeguare tale politica alle caratteristiche pluridimensionali dell'emarginazione sociale, il che significa la necessità di affiancare alle varie forme necessarie di sostegno immediato altre misure volte a favorire con decisione l'integrazione economica e sociale dei cittadini interessati;

considerando che coloro che soffrono di penuria, irregolarità e precarietà delle risorse non sono in grado di partecipare attivamente alla vita economica e sociale della società in cui vivono né d'inserirsi con possibilità di riuscita nel processo d'integrazione economica e sociale e che di conseguenza ai soggetti più svantaggiati, nell'ambito di una politica globale e coerente di sostegno al loro inserimento, va riconosciuto il diritto a risorse sufficienti, stabili e prevedibili,

considerando che il Consiglio ed i ministri degli affari sociali riuniti in sede di Consiglio il 29 settembre 1989 hanno adottato una risoluzione sulla lotta contro l'esclusione sociale ⁽¹⁾, in cui si afferma che la lotta all'esclusione sociale può considerarsi una componente importante della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori nel preambolo ai punti 10 e 25 proclama in modo solenne che occorre lottare contro l'esclusione sociale e garantire per questo risorse e prestazioni sufficienti;

considerando che questo aspetto fondamentale della lotta contro l'esclusione sociale è stato recepito dalla Commissione nel proprio programma d'azione impostato per dare attuazione pratica alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nell'ambito del quale particolare risalto è attribuito ad un'iniziativa comunitaria rivolta in spirito di solidarietà ai cittadini meno favoriti della Comunità, compresi gli anziani, la cui situazione troppo di frequente è equiparabile a quella degli esclusi dal mercato del lavoro;

(¹) GU n. C 277 del 31. 10. 1989.

considerando che, per mettere in atto una garanzia di risorse e di prestazioni nei sistemi di protezione sociale, bisogna tener conto della diversità delle strutture organizzative e finanziarie dei vari sistemi e che, d'altro canto, il riconoscimento, nell'ambito dei sistemi e del legame con la strategia volta alla convergenza delle politiche di protezione sociale prevista nel programma d'azione citato e incoraggiata dal Consiglio degli affari sociali del 29 settembre 1989;

considerando che il Parlamento europeo ha auspicato l'introduzione in tutti gli Stati membri del principio del reddito minimo garantito, inteso quale fattore d'inserimento nel contesto sociale dei cittadini più poveri ⁽¹⁾;

considerando che il Comitato economico e sociale ha anch'esso raccomandato l'introduzione d'un minimo sociale, il quale dovrebbe rappresentare ad un tempo una rete di sicurezza per i poveri ed uno strumento di reinserimento sociale ⁽²⁾;

considerando che per l'attuazione degli obiettivi su elencati il trattato non prevede altri strumenti d'azione che l'articolo 235,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

A. di riconoscere, nell'ambito d'un dispositivo globale e coerente di lotta all'esclusione sociale, un diritto soggettivo generale a risorse e a prestazioni sufficienti e garantite e di adeguare di conseguenza, se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione sociale ai principi e agli orientamenti che si espongono qui di seguito;

B. di attuare il riconoscimento di tale diritto in base ai criteri generali enumerati di seguito:

1. Affermazione d'un diritto soggettivo generale, fondato sul bisogno.
2. Riconoscimento di tale diritto a tutti coloro che, ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia, hanno la residenza sul territorio dello Stato membro.
3. Possibilità di fruire del diritto per tutti coloro che non dispongono di risorse almeno pari ad un importo determinato, a condizione della sussistenza d'una disponibilità attiva al lavoro per coloro che abbiano raggiunto la maggiore età agli effetti civili e che, in rapporto all'età, allo stato di salute ed alla situazione familiare, siano in grado di esercitare un'attività lavorativa.

4. Accesso al diritto senza limiti di durata, purché il titolare resti in possesso dei requisiti prescritti e nell'intesa che, in concreto, il diritto può essere previsto per periodi limitati ma rinnovabili.

5. Questo provvedimento assistenziale è un diritto ausiliario della protezione sociale generale.

6. Messa in atto, a fianco del diritto in oggetto, delle necessarie politiche volte all'integrazione economica e sociale dei cittadini interessati e, in particolare, l'accesso automatico alla tutela della salute, ai servizi ed alle prestazioni, in particolare nei settori dell'alloggio e della formazione;

C. di organizzare l'attuazione pratica del diritto in oggetto in base agli orientamenti delineati di seguito:

1. — In funzione del livello di vita e dei prezzi nello Stato membro interessato, e in rapporto a differenti tipi e dimensioni di nuclei familiari, fissare l'entità delle risorse giudicate sufficienti a coprire i bisogni essenziali al di là della mera sussistenza;

— definire, se del caso, gli importi integrativi corrispondenti a bisogni specifici;

— per la fissazione degli importi, fare riferimento ad indicatori appropriati, in particolare il reddito medio disponibile nello Stato membro, la statistica dei consumi delle famiglie ovvero il salario minimo legale, se questo esiste;

— definire modalità di aggiornamento periodico degli importi in oggetto, in rapporto agli indicatori specificati sopra, al fine di garantire in permanenza la copertura dei bisogni.

2. A favore delle persone le cui risorse, valutate a livello d'individuo o di nucleo familiare, restano al di sotto dell'importo determinato secondo le modalità di cui al punto che precede, eventualmente maggiorato degli importi integrativi spettanti, prevedere la concessione d'un sostegno finanziario differenziale che consenta loro di disporre dell'importo previsto.

3. Adottare le disposizioni necessarie per evitare che l'entità del sostegno monetario così accordato non risulti diminuita per effetto dell'applicazione delle norme in vigore nei settori del fisco, delle obbligazioni civili e della sicurezza sociale.

4. Adottare tutte le disposizioni necessarie per offrire ai cittadini interessati una serie di misure sociali di accompagnamento adeguate che consistono in misure come l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza giuridica.

⁽¹⁾ GU n. C 262 del 10. 10. 1988.

⁽²⁾ GU n. C 221 del 28. 8. 1989.

5. Per i soggetti in età lavorativa e con capacità al lavoro adottare le opportune disposizioni rivolte a permetterne o a potenziarne la partecipazione al processo produttivo o ad iniziative di formazione in preparazione all'avvio od alla ripresa d'una attività lavorativa.
 6. Adottare le misure necessarie per assicurarsi che le persone più bisognose siano effettivamente informate del loro diritto; semplificare al massimo le procedure amministrative e le modalità di controllo delle risorse e delle situazioni che danno diritto alla concessione dell'aiuto; prevedere modalità semplici, rapide ed efficaci di ricorso gratuito presso enti indipendenti come i tribunali;
- D. prevedere la garanzia delle risorse e delle prestazioni nell'ambito dei regimi d'assistenza della protezione sociale; specificarne le modalità, finanziarne i costi ed organizzarne la gestione e l'attuazione in applicazione della legislazione e della prassi vigenti in campo nazionale;
- E. di dare attuazione progressiva, eventualmente modulata per fasce d'età, entro cinque anni dall'adozione

della presente raccomandazione, alle misure in essa previste;

- F. di adottare idonee disposizioni per raccogliere informazioni sistematiche sulle modalità effettive di accesso della popolazione interessata alle misure previste e per effettuare una valutazione metodica della loro attuazione e dei risultati;

E, A QUESTO SCOPO, DÀ MANDATO ALLA COMMISSIONE

1. di favorire e di organizzare, d'intesa con gli Stati membri, lo scambio sistematico delle informazioni e delle esperienze e la valutazione in continuo delle normative nazionali adottate;
2. di presentare al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale, entro tre anni dall'adozione della presente raccomandazione, e, in seguito, in forma regolare, un rapporto in cui, sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri, sia fatto il punto sui progressi realizzati e sugli impedimenti incontrati nella messa in opera della raccomandazione.